



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 27 giugno 2016 n. 75

OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CHIETI, SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA N. 44/2012 E SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI AQUILA N. 56/2014 NEL CONTENZIOSO GRECO LOREDANA, MASIA CHIARA E ANTONELLA / COMUNE DI ORTONA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I

L'anno **duemilasedici** il giorno **27** del mese di **giugno** alle ore **15,45** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 2^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

D'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

	X
--	---

09 – FORTI Marcello

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

X	
---	--

10 – MARINO Patrizio

X	
---	--

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

11 – MUSA Franco

X	
---	--

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

12 – POLIDORI Vincenzo

X	
---	--

5 – BERNARDI Gilberto

X	
---	--

13 – SCIMO' Francesco

X	
---	--

6 - DI MARTINO Remo

X	
---	--

14 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

7 – RICCI Carlo E.M.

X	
---	--

15 – SECCIA Alessandro

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

	X
--	---

16 – UCCELLI Marco

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **15** e assenti n. **2** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il con. Avv. Ilario Cociola assume la presidenza, nella sua qualità di Presidente del consiglio e, accertata la validità della seduta, la dichiara aperta e pone in discussione l'argomento in oggetto

Il Presidente del consiglio dà inizio ai lavori consiliari rammentando di ovviare all'ora e mezza preliminari, come da resoconto allegato.

Relaziona sull'argomento l'assessore Menicucci.

Interviene, come da resoconto allegato, il consigliere Ricci, chiedendo chiarimenti al dirigente De Francesco, che risponde.

Il Presidente propone una breve sospensione della seduta, accolta da tutti i consiglieri presenti.

Alle 16,33 la seduta riprende con la presenza in aula di n. 15 componenti il consiglio comunale: Sindaco d'Ottavio, Cieri, Presidente Cociola, Coletti, Bernardi, Ricci, Di Martino, Forti, Marino, Musa, Polidori, Scarlatto, Seccia, Scimò e Uccelli.

Seguono gli interventi dei consiglieri Coletti, Scarlatto, la dott.ssa Paola Memmo, il Segretario comunale, come da resoconto allegato.

Intervengono, successivamente, i consiglieri Cieri, Ricci che propone un emendamento, Marino, Polidori, Musa e Coletti, che propone un emendamento.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento del consigliere Ricci, che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti e poi pone l'emendamento del consigliere Coletti, che viene approvato con 9 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Marino, Ricci, Cieri, Polidori, Musa e Di Martino).

Interviene, come da resoconto allegato, il consigliere Di Martino e poi Ricci, che presenta un ulteriore emendamento.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento del consigliere Ricci, che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti.

Infine il presidente mette in votazione la delibera emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse che:

- 1) con atto di citazione notificato il 14 novembre 2002, Loredana Greco, in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sulle figlie minori Chiara ed Antonella Masia, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, il Comune di Ortona, chiedendone la condanna al risarcimento dei pretesi danni subiti in dedotta conseguenza della morte del coniuge Antonio Masia, deceduto in Ortona l'11 novembre 2000, per asserito fatto colposo (ex artt. 2043 o 2051 c.c.) dell'ente convenuto;
- 2) nella notte tra il 10 e l'11 novembre 2000 il marittimo Antonio Masia, mentre percorreva la strada pedonale che collega il centro abitato alla stazione ferroviaria di Ortona, decedeva precipitando accidentalmente da un muretto alto circa 50 centimetri sulla sottostante scalinata, all'altezza del civico 36 di via Marina;
- 3) nell'area erano in corso i lavori di sistemazione della strada pedonale Ortona – stazione (primo stralcio funzionale), appaltati dal Comune all'impresa Campanella Franco & Rocco s.n.c. con contratto rep. n. 1266 del 6 giugno 2000, sotto la direzione dell'arch. Ennio Proietto; i lavori erano stati consegnati all'impresa il 19 giugno 2000, venendo sospesi il successivo 10 agosto;

- 4) sottoposti a procedimento penale per il reato di omicidio colposo, i contitolari dell'impresa ed il direttore dei lavori venivano prosciolti dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Chieti dr. Marco Flamini con sentenza 8 maggio 2002, sul rilievo che il luogo del sinistro *“era situato all'esterno del cantiere”*, conseguendone che *“alcun obbligo giuridico incombeva sui responsabili della ditta e sul direttore dei lavori di apporre delle protezioni al muretto diruto”*;
- 5) nel successivo procedimento penale a carico del dirigente del III settore geom. Luciano Prosperi e dell'assessore ai LL.PP. ing. Nicola Fratino il primo veniva condannato, in esito a giudizio abbreviato, dal giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Marina Valente con sentenza 19 maggio 2004, mentre il secondo veniva prosciolto dal giudice dell'udienza preliminare dr. Geremia Spiniello con sentenza 28 aprile 2005; tale decisione dichiaratamente dissentiva dalle due precedenti, nella parte in cui avevano ritenuto che il cantiere *“non comprendesse il muro in questione e quindi non meritasse di essere opportunamente recintato. Al contrario è invece molto agevole osservare che detti lavori avrebbero dovuto necessariamente estendersi almeno fino al bordo di detto muro giacché, come dimostrato dal sistema di collocazione delle casseformi e delle gettate cementizie successive, la sua staticità avrebbe dovuto essere certamente assicurata dal momento che venivano asportati notevoli moli di detriti che fungevano anche da naturale sostegno”*;
- 6) con sentenza 5 ottobre 2006 la Corte d'appello di L'Aquila, pur confermando la responsabilità del geom. Luciano Prosperi, rilevava come competesse all'impresa il rifacimento del muro dal quale precipitò la vittima;
- 7) con sentenza 23 aprile 2008, n. 22617 la Corte di cassazione confermava la decisione della Corte d'appello di L'Aquila;
- 8) pendente il giudizio (iscritto al n. 294/02 R.G.C.) promosso da Loredana Greco, il Comune di Ortona, traendo argomento dalle sentenze penali che avevano ritenuto il sinistro verificatosi nell'area di cantiere, con atto di citazione notificato il 12 - 13 marzo 1997 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona Franco e Rocco Campanella nonché l'arch. Ennio Proietto, chiedendone la condanna a rivalere il Comune dalle pretese dell'attrice;
- 9) i convenuti resistevano alla domanda e chiamavano in causa i rispettivi assicuratori della responsabilità civile Duomo UniOne S.p.A. e Unipol S.p.A.;
- 10) la causa veniva riunita a quella n. 294/02 R.G.C. promossa da Loredana Greco contro il Comune;
- 11) in corso di causa l'Assitalia S.p.A. versava alle eredi della vittima, su disposizione del Comune, l'intero massimale di euro 154.937,07 della polizza di assicurazione della responsabilità civile contratta dal Comune;
- 12) con sentenza 12 – 27 marzo 2012, n. 44 il Tribunale accoglieva la domanda proposta da Loredana Greco, Chiara ed Antonella Masia nei confronti del Comune di Ortona, della Campanella Franco & Rocco s.n.c. nonché dell'arch. Ennio Proietto (rispettivamente committente, appaltatrice e direttore dei lavori di sistemazione della strada pedonale Ortona – stazione ferroviaria); accoglieva parzialmente la domanda di regresso del Comune nei confronti dei coobbligati, condannandoli a rivalere l'ente ciascuno per quota pari ad un terzo dell'intero; accoglieva la domanda di garanzia dell'impresa nei confronti della Duomo UniOne S.p.A., mentre rigettava quella del direttore dei lavori nei confronti della Unipol S.p.A.;
- 13) avverso la sentenza proponevano appello la Duomo UniOne S.p.A. e, in via incidentale, il Comune; proponeva appello anche l'arch. Ennio Proietto, ma la causa non veniva iscritta a ruolo;
- 14) con sentenza 7 - 17 gennaio 2014, n. 56 la Corte d'appello di L'Aquila dichiarava la Duomo UniOne S.p.A. obbligata nei limiti del massimale di polizza di euro 516.456,89, rigettava l'appello incidentale del Comune e regolava le spese del giudizio, confermando nel resto;
- 15) la Corte riconosceva la responsabilità del Comune quale ente proprietario dell'area nella quale si era verificato il sinistro, pur affermando la concorrente responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori, escludendo invece il concorso del fatto colposo della vittima;
- 16) in esecuzione della sentenza la Duomo UniOne S.p.A. corrispondeva la somma di euro 516.456,89 alle eredi della vittima il 20 marzo 2014;
- 17) con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2015 il Comune chiedeva la revocazione della sentenza 7 – 17 gennaio 2014, n. 56 della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella parte in cui aveva giudicato parzialmente inammissibile il quarto motivo dell'appello incidentale da essa proposto con la comparsa di risposta;
- 18) nella resistenza di Loredana Greco, Chiara ed Antonella Masia la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza 1° - 10 marzo 2016, n. 288, pur ritenendo sussistente il denunciato errore revocatorio, rigettava l'impugnazione, stante l'impossibilità, in assenza delle dichiarazioni dei redditi della vittima, di rideterminare la somma dovuta, condannando il Comune al pagamento delle spese del giudizio;
- 19) nelle more, con atto di precetto notificato il 29 giugno 2015, le creditrici avevano intimato al Comune il pagamento della somma di euro 1.149.446,95, oltre interessi e rivalutazione come da sentenza e atti consequenziali;

20) con atto notificato il 22 settembre 2015, le creditrici pignoravano i crediti vantati dal Comune nei confronti del tesoriere Banca popolare dell'Emilia Romagna;

21) il terzo rendeva dichiarazione negativa, che all'udienza di comparizione delle parti in data 25 novembre 2015 veniva contestata dalle creditrici, ad istanza delle quali il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona (n. 3315/15 R.G.E.) disponeva procedersi ad accertamento dell'obbligo del terzo, fissando a tal fine l'udienza del 27 aprile 2016;

22) il Comune si costituiva in giudizio con memoria del 22 aprile 2016, chiedendo accertarsi l'inesistenza di crediti utilmente pignorabili presso il tesoriere;

23) l'udienza del 27 aprile 2016 era rinviata al 28 settembre 2016 per consentire al Comune l'esame dei nuovi documenti prodotti dalle creditrici;

24) in esito a trattative con il Comune, le creditrici, a fronte della rinuncia del Comune a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa sull'istanza di revocazione, si sono dichiarate disponibili ad accettare a stralcio il pagamento della minor somma di euro 857.000,00, per capitale ed accessori, da pagarsi in due rate scadenti il 30 settembre 2016 ed il 31 marzo 2017, senza aggravio di ulteriori spese, interessi e rivalutazione.

Vista la deliberazione della G.M. n. 167 del 2.06.2016 di approvazione dello schema di transazione con la quale vengono accettati i termini e le modalità sui indicati;

Precisato che la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila di cui trattasi è esecutiva, ma non definitiva e che questo Comune, quale obbligato in solido, è tenuto al pagamento di quanto dovuto in base alla suddetta, ferma restando l'azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati ciascuno per la somma dovuta;

Considerato che l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al comma 1, lettera a) stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Considerato che:

- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
-

Ritenuto necessario provvedere:

- 1) al riconoscimento del debito di cui trattasi;
- 2) alla adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la dovuta copertura finanziaria agli oneri in discorso, attraverso specifica variazione di bilancio da assumere con propria distinta deliberazione in data odierna;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lette. B), punto 6) del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Affari generali e servizi demografici e del Dirigente dei servizi finanziari e risorse umane, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in merito;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli 10, contrari =, astenuti 5 (Marino, Ricci, Cieri, Polidori e Musa), resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Per quanto esposto nella premessa del presente atto, integralmente richiamata in questo dispositivo, di cui costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 nel testo in vigore, di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), il debito fuori bilancio nei confronti di Greco Loredana, Masia Chiara e Masia Antonella, derivante dalle sentenze esecutive descritte in premessa e precisamente, sentenza n. 44/2012 del 12 marzo 2012, depositata il 27 marzo 2012 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, e sentenza n. 56 del 17 gennaio 2014 della Corte d'appello di L'Aquila, notificata a questo Ente in data 16.05.2014, con le quali, nei giudizi instaurati per il riconoscimento di responsabilità dell'incidente verificatosi il giorno 11.11.2000 in cui ha perso la vita Masia Antonio e relativo risarcimento del danno, veniva riconosciuta la responsabilità del Comune di Ortona, di Campanella Franco e Rocco, in proprio e quali soci della disciolta Campanella Franco & Rocco S.n.C. e di Proietto Ennio;
- 2) Di precisare che il debito fuori bilancio riconosciuto con il presente atto ammonta a complessivi € 857.000,00, comprensivi di capitali ed accessori
- 3) Di assicurare copertura finanziaria agli oneri di cui al precedente punto a mezzo variazione di bilancio, come da propria deliberazione in data odierna;
- 4) Di provvedere al pagamento della somma complessiva dovuta alle aventi diritto, pari a complessivi € 857.000,00 alle seguenti scadenze:
 - € 457.000,00 entro il 30.09.2016;
 - € 400.000,00 entro il 30.03.2017;
- 5) Di dare atto, infine, che resta salvo l'esperienza delle azioni di regresso delle somme di spettanza dei coobbligati (Campanella Franco e Campanella Rocco e Proietto Ennio), a ciascuno per quanto spetta, per gli importi che saranno definiti dai competenti uffici, e sempre fatta salva la ripetizione di somme pagate (es. spese CTU) e/o pagande (es. spese registrazione sentenze) derivanti dal vincolo di solidarietà tra i coobbligati;
- 6) Dare mandato alla Giunta che all'atto di stipula e quindi della sottoscrizione della transazione alle parole "spese" aggiunga, oltre a quelle generali ed altro, specificamente anche spese legali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente,

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con la seguente votazione separata: voti favorevoli 10, contrari =, astenuti 5 (Marino, Ricci, Cieri, Polidori e Musa), resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
T. COLETTI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 18 luglio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione diventerà esecutiva il 12 agosto 2016 ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Ortona, 18 luglio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI